

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Giudice dell'Esecuzione: Dott.ssa Elmelinda MERCURIO

Procedimento iscritto al n° 96/2025 del Ruolo Generale

PERIZIA DI STIMA

causa civile

BANCA IFIS S.P.A. / OMISSIS

Prossima udienza: 11/06/2026 ore 9.45

L'Esperto
ARCHITETTO
FLAVIO MARTINO



NOTA RIEPILOGATIVA per il GIUDICE dell'ESECUZIONE

LOTTO UNICO: Piena proprietà di immobile sito in Castel Volturno (CE) alla Via della Genziana n. 89, e precisamente: **Appartamento** sito al primo piano distinto con l'interno 18 composto di vani catastali 5,5;... Riportato nel Catasto Fabbricati del **Comune di Castel Volturno al Foglio 47, Particella 261, subalterno 4**, categoria A/2, classe 1, vani 5,5 – R.C. € 244,28, Viale della Genziana piano primo; il descritto stato dei luoghi non risulta conforme alla planimetria catastale, mentre non è stato possibile verificare l'aspetto urbanistico.

PREZZO BASE euro 40.500,00.

A R C H I T E T T O F L A V I O M A R T I N O

81100 – CASERTA - VIA PONTE 62 - 345.6933046 – fla-mar@hotmail.it • 04034550618



PREMESSA

Il sottoscritto **Architetto Flavio MARTINO**, con studio professionale in Caserta (CE) alla Via Ponte n. 62, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n° 2606, in relazione alla causa di pignoramento promossa dalla "**BANCA IFIS S.P.A.**" con sede legale in Venezia Mestre, alla via Terraglio n. 63 e sede operativa in Mondovì, alla Via Vecchia di Cuneo n. 136, codice fiscale 02505630109 e p.IVA 04570150278, REA di Venezia n. 247118; rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Russo contro la sig.ra "**OMISSIS**" nata a OMISSIS - C.F. OMISSIS, residente in OMISSIS, veniva nominato quale Esperto con Decreto di Conferimento dell'incarico telematico del giorno 19/02/2025 dal G.E. Dott.ssa Elmelinda MERCURIO del Tribunale di S. Maria C.V. – Ufficio Esecuzioni Immobiliari, venendo così a conoscenza dei quesiti, formulati nei seguenti punti:

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di "**difformità formali**" dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con **dati di identificazione catastali completamente errati** (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.la catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una **consistenza catastale non omogenea** rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una **consistenza catastale omogenea ma difforme** rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.la del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.la; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto **carattere meramente**

A R C H I T E T T O F L A V I O M A R T I N O

81100 – CASERTA - VIA PONTE 62 - 345.6933046 – fla-mar@hotmail.it • 04034550618



nominale (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di **“difformità sostanziali”** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastrato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.la e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione “immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.”.

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastramento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda



più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;



- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpate ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;

- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. _____, piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F. (o C.T.)** del **Comune di _____** al **foglio _____**, **p.lla _____** (ex p.lla _____ o già scheda _____), **sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);

PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.



QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.**

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto *mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.



2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. _____; concessione edilizia n. _____; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____; DIA n. _____; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene



in data antecedente al 1.9.1967, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi **l'esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere



- abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
- Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).



QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.



L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato). All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con



sede in _____);

- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);

- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle **differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile**, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie **(misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato)** al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).



L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

Pertanto, a seguito di incarico peritale, il sottoscritto procedeva agli accessi sui luoghi di causa in data 12/01/2026 e 19/01/2026, così come concordato anche con il Custode Giudiziario nominato Dott. N. Antonucci (*vedi allegato n° 1*).

Si precisa che l'immobile pignorato risultava occupato dai debitori come residenza attuale.

Dopo aver compiuto le dovute indagini e ricerche presso tutti gli uffici competenti, il sottoscritto Esperto ritiene di poter rispondere ai quesiti richiesti.

In merito al controllo preliminare necessario alla verifica della completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c. l'esperto precisa che il creditore procedente ha optato per il deposito della certificazione notarile sostitutiva, e che, in riferimento all'immobile pignorato, la certificazione risale sino ad oltre il ventennio dal pignoramento:

L'immobile è situato nel Comune di Castel Volturno (CE) alla Via della Genziana n° 89, e risulta pervenuto al debitore esecutato:

- per atto di Compravendita della piena proprietà in regime di separazione dei beni, del 09/05/2008 n. Rep. 13781/3919 per atto Del Notaio Miranda Adele sede NAPOLI, trascritto il 15/05/2008 ai NN. 23103/15991;
- Ai precedenti proprietari Sig.ri OMISSIS e OMISSIS per atto del Notaio Ruggiero Carla del 13/04/2007 n. Rep. 217, trascritto il 27/04/2007 nn. 27290/13664 che da potere ai sig.ri OMISSIS e OMISSIS.
- In ultimo, al fine di coprire il ventennio, ai Sig.ri OMISSIS e OMISSIS era pervenuto per successione causa morte del Sig.OMISSIS.

Si precisa che tale certificazione risale ad oltre il ventennio dalla trascrizione del pignoramento. L'esperto precisa che il creditore procedente non ha depositato la visura catastale storica per immobile relativa ai beni pignorati; l'esperto precisa altresì che i dati catastali attuali e storici



degli immobili pignorati risultano indicati nella detta certificazione.

RISPOSTA AL QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

Dall'esamina della documentazione acquisita si evince che, alla data del pignoramento i beni erano di proprietà della Sig.ra OMISSIS nato OMISSIS - C.F. OMISSIS, residente in OMISSIS, che risulta coniugata in regime di separazione dei beni, e pertanto per la quota dell'intera proprietà dell'unità immobiliare.

Tale bene, oggetto di pignoramento, così individuato e descritto:

nel Comune di Castel Volturno (CE) alla Via della Genziana n° 89 – piano primo, e riportato nel N.C.E.U. del Comune di Castel Volturno (CE):

- Piena Proprietà dell'Unità immobiliare sita nel **Comune di Castel Volturno** alla Località Coppola Pinetamare nel complesso denominato "Parco Claris 1" - Appartamento sito al primo piano distinto con l'interno 18 composto di vani catastali 5,5; Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Castel Volturno al **Foglio 47, Particella 261, subalterno 4**, categoria A/2, classe 1, vani 5,5 – R.C. € 244,28, Viale della Genziana piano primo.

Per la piena proprietà.

Tali diritti reali, indicati nel pignoramento, corrispondono a quelli in titolarità all'esecutata, in qualità di intestataria di in virtù di Contratto di Mutuo Fondiario - Contratto di Mutuo del 13/04/2007 a rogito della Dott.ssa Rugiero Carla, Notaio in Napoli, Rep. N. 218, Racc. n. 171; con iscrizione di ipoteca per € 240.000,00 in data 27/04/2004; a seguito di successivo atto di vendita, veniva rinegoziato il contratto di mutuo a nome della debitrice, e successivamente per rate non pagate veniva notificato atto di precetto per la somma contabilizzata di € 58.707,64. Si precisa che l'atto di precetto verso la Sig.ra OMISSIS non è stato ritirato nel termine fissato per la compiuta giacenza.

Si precisa che l'atto di precetto è stato notificato in data 19/02/2025; mentre in data 21/03/2025 si procedeva alla notifica del Pignoramento.

L'esperto precisa che il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponde a quello in titolarità all'esecutata in forza degli atti trascritti in proprio favore.

In ordine al bene pignorato, in risposta al presente quesito l'esperto precisa che l'immobile oggetto del pignoramento risulta catastalmente identificato:

- **Piena proprietà dell'immobile sito in Castel Volturno (CE)** alla Via della Genziana n° 89 e precisamente:

- **Appartamento** sito al primo piano distinto con l'interno 18 composto di vani catastali 5,5;... Riportato nel Catasto Fabbricati del **Comune di Castel Volturno al Foglio 47, Particella 261, subalterno 4**, categoria A/2, classe 1, vani 5,5 – R.C. € 244,28, Viale della Genziana piano primo.

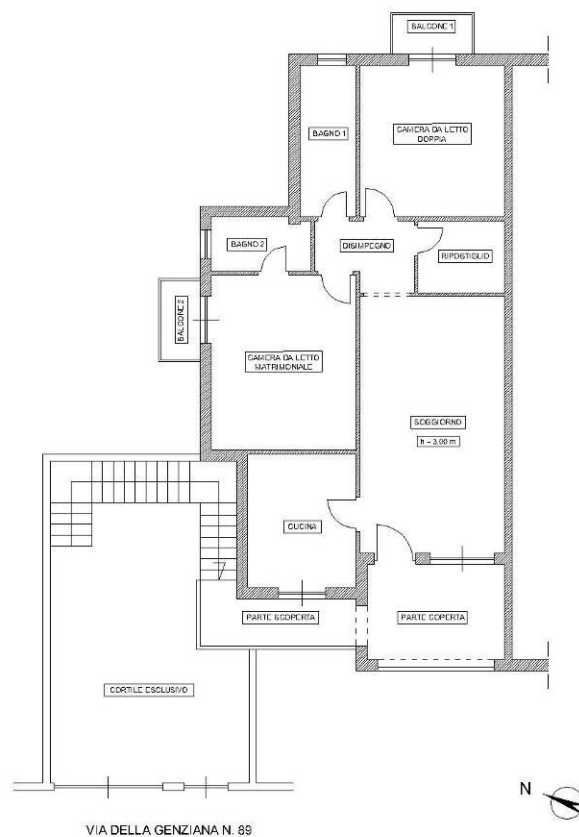
Si precisa che, il tutto è come correttamente riportato nell'atto di pignoramento; Altresì, si segnala una "difformità formali" poiché l'immobile occupa catastalmente il piano terra composto da un cortile esclusivo di accesso al piano primo, tale problema potrà essere risolto con la presentazione di una pratica Docfa al Catasto; non si segnalano "difformità sostanziali".



In considerazione della consistenza e delle caratteristiche tipologiche del bene pignorato, lo scrivente non ravvisa la necessità di suddivisione in lotti distinti, pertanto si considera un **LOTTO UNICO** per la vendita:

LOTTO UNICO – CASTEL VOLTURNO (CE) Via DELLA GENZIANA N. 89

Appartamento sito al primo piano distinto con l'interno 18 composto di vani catastali 5,5;... Riportato nel Catasto Fabbricati del **Comune di Castel Volturno al Foglio 47, Particella 261, subalterno 4**, categoria A/2, classe 1, vani 5,5 – R.C. € 244,28, Viale della Genziana piano primo.



RISPOSTA AL QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

Avendo stabilito, al punto precedente, che l'immobile pignorato costituisce un **LOTTO UNICO** per la vendita, lo scrivente procede con una dettagliata descrizione dello stesso, mediante la esatta indicazione del diritto reale espropriato, della tipologia dell'immobile, della sua ubicazione, degli accessi, dei confini, dei dati catastali attuali e non variati in pendenza della procedura esecutiva, delle eventuali pertinenze, degli accessori, degli eventuali millesimi di

A R C H I T E T T O F L A V I O M A R T I N O

81100 – CASERTA - VIA PONTE 62 - 345.6933046 – fla-mar@hotmail.it • 04034550618

parti comuni, specificando anche il contesto in cui esse si trovano, le eventuali difformità della situazione reale rispetto a quella catastale, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.



Il LOTTO UNICO per la vendita trova la sua ubicazione all'interno di un fabbricato condominiale denominato "Parco Claris 1", di cui occupa una piccola porzione con affaccio su strada, al piano terra con il cortile privato con accesso carrabile e pedonale che attraverso una scala conduce al piano primo. L'ubicazione all'interno del Contesto Comunale è individuabile in zona Villaggio Coppola del comune di Castel Volturno a circa 50 metri dal mare.



L'unità immobiliare oggetto di pignoramento, risulta realizzata con regolare Licenza Edilizia del 14/03/1964, successivamente sono state eseguiti lavori che hanno modificato l'unità immobiliare rispetto a quanto rappresentato all'interno della planimetria Catastale attuale; si precisa che in merito agli accertamenti presso il competente Ufficio Tecnico Comunale, non è stato possibile verificare l'esistenza della Licenza Edilizia richiamata, a nome del "Parco Claris 1" poiché non presente all'interno della cartella relativa all'anno 1964; allo stesso tempo lo scrivente sottolinea che l'unica planimetria relativa allo stato di fatto assentito è quella Catastale del 11/02/1975, ritenendo che non esistono planimetrie precedenti, lo stato originario dell'unità trova corrispondenza in tale planimetria.

Trattandosi di LOTTO UNICO si procede alla descrizione dello stesso, pertanto:

Il **LOTTO UNICO** oggetto di esecuzione è costituito da una unità abitativa su due livelli posta al piano terra e primo, con accesso dal n. 89 della Via della Genziana, attraverso un cancello

A R C H I T E T T O F L A V I O M A R T I N O

81100 – CASERTA - VIA PONTE 62 - 345.6933046 – fla-mar@hotmail.it • 04034550618



pedonale e uno carrabile.

DESCRIZIONE ANALITICA DEL BENE COMPONENTE IL LOTTO UNICO:

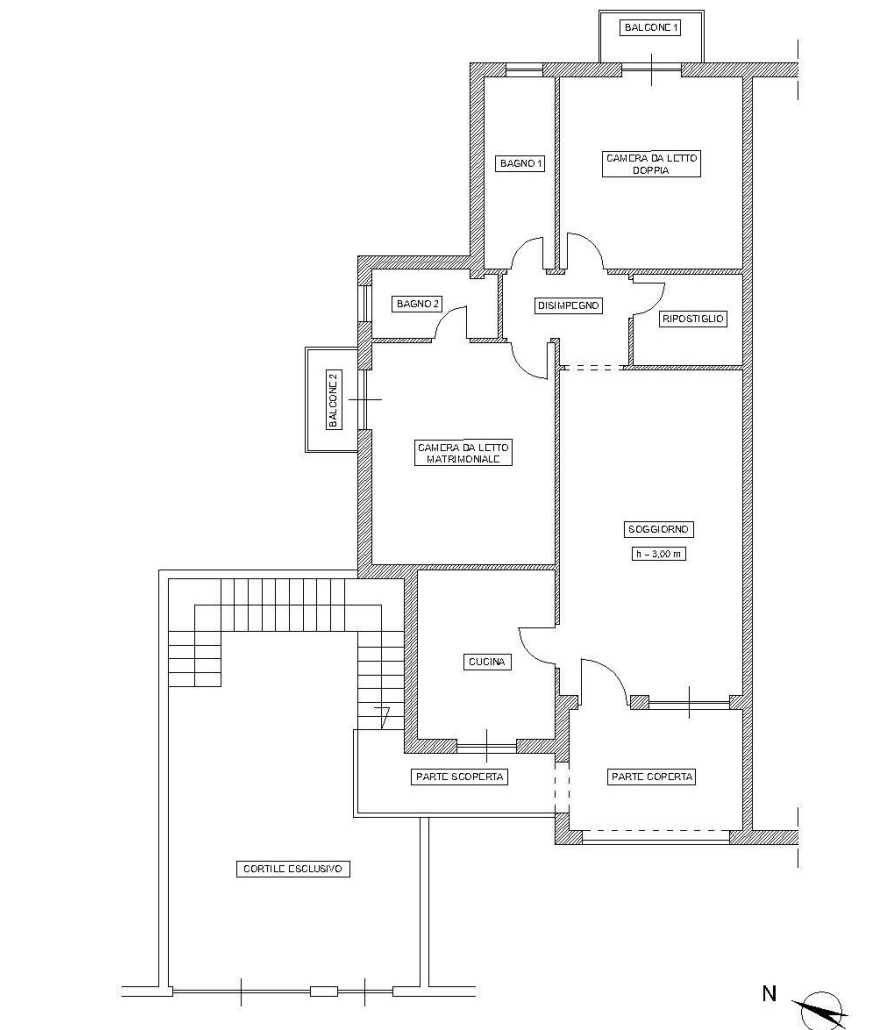
L'immobile *oggetto di pignoramento* è così costituito:

al piano TERRA (cortile ad uso esclusivo) PRIMO con altezza interna mt 2,70 ed è composto da:

- 1 CORTILE ESCLUSIVO (mq 48,00)

al piano PRIMO con altezza interna mt 3,00 ed è composto da:

- 1 SOGGIORNO (mq 28,40)
- 1 CUCINA (mq 11,10)
- 1 DISIMPEGNO (mq 4,75)
- 1 BAGNO 1 (mq 6,50)
- 1 CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE (mq 19,40)
- 1 BAGNO 2 IN CAMERA (mq 4,00)
- 1 CAMERA DA LETTO DOPPIA (mq 16,80)
- 1 RIPOSTIGLIO (mq 4,80)
- 1 BALCONE 1 (mq 2,60)
- 1 BALCONE 2 (mq 2,60)
- 1 TERRAZZO IN PARTE SCOPERTO IN PARTE COPERTO (mq 17,10)



A R C H I T E T T O F L A V I O M A R T I N O

81100 – CASERTA - VIA PONTE 62 - 345.6933046 – fla-mar@hotmail.it • 04034550618



La Superficie commerciale lorda complessiva risulta essere:

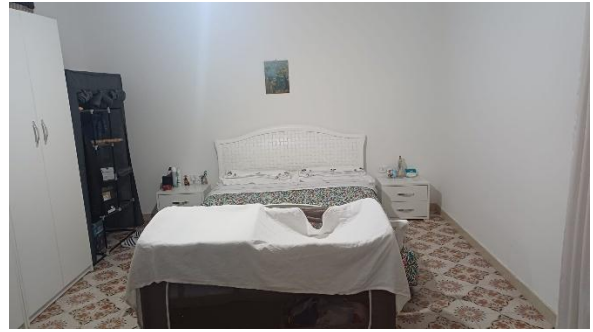
- Superficie residenziale = 105,30 mq (abitazione)
- Superficie non residenziale = 22,30 mq (terrazzi e balconi)
- Superficie non residenziale = 48,00 mq (cortile)

La Superficie commerciale ragguagliata risulta essere:

$$105,30 + (22,30 \times 0,20) + (48,00 \times 0,10) = \mathbf{114,56 \text{ mq}}$$

Lo scrivente ritiene opportuno procedere ad una dettagliata descrizione del **LOTTO UNICO**, come testimonia infatti il rilievo fotografico; l'unità immobiliare si presenta in buono stato trattandosi di un'unità che risulta occupata dall'Esecutata con la propria famiglia, come precisato nel verbale di accesso, più precisamente sono distinguibili: un cortile esclusivo con scala di accesso al piano primo, un terrazzo in parte coperto e in parte scoperto, un soggiorno, una cucina, due bagni, un disimpegno, un ripostiglio, due camere da letto e due balconi.





Tipologicamente l'immobile è costituito da un manufatto architettonico realizzato con struttura in muratura portante in c.a. con chiusure in laterizio a doppia fodera e solaio in latero cemento; le facciate esterne si presentano tutte intonacate e tinteggiate con pittura a quarzo, in stato conservativo mediocre, la scala di accesso è provvista di una ringhiera di cantiere e i frontalini esigono urgente manutenzione; le murature interne si presentano intonacate e tinteggiate sia a parete che a soffitto, mediante pittura lavabile, prevalentemente di colore bianco, con soffitte bianche da ritenersi in buono stato conservativo; i pavimenti sono realizzati in parte in maiolica con disegni e in parte con piastrelle in gress di forma quadrata; le finiture possono essere considerate di fattura originaria; le porte interne sono in legno tamburato di colore legno scuro e gli infissi esterni sono in legno con vetro singolo e il sistema oscurante è del tipo alla romana in legno di colore scuro; l'unità immobiliare, gode di un buon orientamento ed esposizione; I vani sono dotati di impianto elettrico e ricezione Tv, gli stessi risultano datati all'origine ad esclusione del bagno realizzato in camera da letto.

In generale non sono da evidenziarsi difetti di messa in opera di materiali o dei rivestimenti murali ma si ritiene che le finiture risalgono all'epoca della costruzione (*vedi allegato n° 3A*).

Altresì l'esperto tiene a precisare che non è presente l'attestato di prestazione energetica.



RISPOSTA AL QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

Al fine di procedere all'**Identificazione catastale** dei beni pignorati, il sottoscritto ha acquisito l'estratto catastale storico per l'immobile aggiornato all'attualità, nonché le planimetrie catastali corrispondenti, inserita tra gli allegati alla relazione.

Il **LOTTO** per la vendita è così identificato:

LOTTO UNICO

Si allega alla presente l'estratto catastale storico del bene pignorato e aggiornato all'attualità, nonché la planimetria catastale corrispondente (*vedi allegato n° 6*).

Al fine della esatta ricostruzione della storia catastale del bene, l'esperto indica tutte le variazioni intervenute nel tempo ed in conseguenza degli atti traslativi:

LOTTO UNICO - Appartamento sito al primo piano distinto con l'interno 18 composto di vani catastali 5,5;... Riportato nel Catasto Fabbricati del **Comune di Castel Volturno al Foglio 47, Particella 261, subalterno 4**, categoria A/2, classe 1, vani 5,5 – R.C. € 244,28, Viale della Genziana piano primo.

• Variazione del **2015** – Variazione del 09/11/2015 – Inserimento in visura dei dati di superficie

• Variazione del **2007** – Voltura d'ufficio del 13/04/2007 – Compravendita

• Variazione del **2002** – Variazione Toponomastica del 22/11/2002

• Variazione del **1999** – Variazione del 19/10/1999 – Collegamento N.T.C. al N.C.E.U. – **Foglio 47 – Particella 261** Corrispondente a **Foglio 47 – Particella 356**

• Variazione del **1992** – Variazione del 01/01/1992 – Variazione del quadro tariffario

(*vedi allegato n° 6*):

Altresì:

- si conferma l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali.

RISPOSTA AL QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

LOTTO UNICO: Piena proprietà di immobile sito in Castel Volturno (CE) alla Via della Genziana n. 89, e precisamente:

Appartamento sito al primo piano distinto con l'interno 18 composto di vani catastali 5,5;... Riportato nel Catasto Fabbricati del **Comune di Castel Volturno al Foglio 47, Particella 261, subalterno 4**, categoria A/2, classe 1, vani 5,5 – R.C. € 244,28, Viale della Genziana piano primo; il descritto stato dei luoghi non risulta conforme alla planimetria catastale, mentre non è stato possibile verificare l'aspetto urbanistico.

PREZZO BASE euro 40.500,00.



RISPOSTA AL QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

In merito alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà, relativi al compendio pignorato e costituente il **LOTTO UNICO** della presente procedura espropriativa, intervenuti tra la trascrizione del pignoramento medesimo e a ritroso fino al primo passaggio di proprietà anteriore al ventennio che precede la stessa, lo scrivente, dopo attenta analisi degli atti reperiti, riporta quanto segue:

LOTTO UNICO

Si allega alla presente l'estratto catastale storico del bene pignorato e aggiornato all'attualità, nonché la planimetria catastale corrispondente (*vedi allegati n° 6*).

Il cespite pignorato, come si evince dai dati catastali originari, è pervenuto alla sig.ra OMISSIS in forza di:

- per la quota dell'intera proprietà, dell'immobile in Castel Volturno (CE) per Atto di Compravendita per la piena proprietà: del 09/05/2008 n. Rep. 13781/3919 per atto Del Notaio Miranda Adele sede NAPOLI, trascritto il 15/05/2008 ai NN. 23103/15991 dai sig.ri OMISSIS e OMISSIS;

- al Sig.ri OMISSIS e OMISSIS è pervenuto per atto del Notaio Ruggiero Carla del 13/04/2007 n. Rep. 217, trascritto il 27/04/2007 nn. 27290/13664 che da potere ai sig.ri OMISSIS e OMISSIS;

- infine, ai sig.ri OMISSIS e OMISSIS l'immobile è pervenuto per successione paterna da parte del Sig. OMISSIS;
(*vedi allegati n° 7A e 7N*)

Così come richiesto dal G.E., lo scrivente riporta di seguito e sinteticamente tutti i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali:

SCHEMA RIEPILOGATIVO

CORRISPONDENZA ATTI DI ALIENAZIONE E RISULTANZE CATASTALI

- Atto del 09/05/2008 Pubblico Ufficiale MIRANDA ADELE sede Napoli (NA) Repertorio n. 13781 – Compravendita Nota presentata con Modello Unico n. 15991.1/2008 Reparto PI di CASERTA-SMCV in atti dal 15/05/2008 – **in favore della Sig.ra OMISSIS:**

- N.C.E.U. Castel Volturno al **Fg. 47 – P.IIIa 261 – sub. 4**

- Atto del 13/04/2007 Pubblico Ufficiale RUGGIERO CARLA sede Napoli (NA) Repertorio n. 217 – Compravendita Trascrizione n. 13664.1/2007 Reparto PI di CASERTA-SMCV in atti dal 01/05/2007 – **in favore dei Sig.ri OMISSIS e OMISSIS per la quota di ½ ciascuno:**

- N.C.E.U. Castel Volturno al **Fg. 47 – P.IIIa 261 – sub. 4**
(passaggi intermedi da verificare)

- Demanio dello Stato – Ramo Marina – Voltura d'Ufficio del 19/10/1999 Pubblico Ufficiale Direttore U.T. Sede Caserta (CE) – Ord. Serv. N. 35/99 – Voltura n. 19072.7/1999 in atti dal

A R C H I T E T T O F L A V I O M A R T I N O

21



25/10/1999

• N.C.E.U. Castel Volturno al **Fg. 47 – P.IIa 261 – sub. 4**

• Rettifica di Intestazione all'attualità del 08/03/1975 Pubblico Ufficiale CONTE sede Frignano (CE) Repertorio n. 63015 – Rett. Titol. Err. Reg. DV 72574/07-C/VEN – Voltura n. 4077.1/2007 in atti dal 22/02/2007

• N.C.E.U. Castel Volturno al **Fg. 47 – P.IIa 261 – sub. 4**

• Atto del 08/03/1975 Pubblico Ufficiale CONTE GIOACCHINO sede Frignano (CE) Repertorio n. 63015 – UR Aversa (CE) Registrazione n. 454 in data 18/03/1975 – Compravendita Voltura n. 4003.1/2007 dal 22/02/2007

• N.C.E.U. Castel Volturno al **Fg. 47 – P.IIa 261 – sub. 4**

Lo scrivente ha proceduto ad effettuare e ad allegare alla presente perizia le visure ipotecarie su tutti i soggetti interessati e fino a coprire il ventennio precedente la trascrizione del pignoramento, nonché le note di iscrizione e trascrizione delle formalità gravanti sul cespite in oggetto, così come si relazionerà in maniera più dettagliata in risposta al quesito n.8 (*vedi allegati nn° 7A a 7N*).

RISPOSTA AL QUESITO n. 6: Verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto al fine di procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indica che per il **LOTTO UNICO** è stata rilasciata dal Comune di Castel Volturno il seguente titolo edilizio:

- **Licenza Edilizia del 14/03/1964.**

Osservazione: lo scrivente precisa che non è stato possibile reperire la Licenza Edilizia richiamata, a tal proposito ritiene necessaria una considerazione, essendo l'unico dato accertabile quello della planimetria catastale originaria del **11/02/1975**, si ritiene che rispetto alla stessa ci sono da segnalare delle difformità rispetto allo stato assentito, quali: la prima in ordine alla distribuzione interna dell'unità (facilmente sanabile con la presentazione di una pratica Edilizia CILA in sanatoria); la seconda di carattere strutturale (a meno che non venga reperita la Licenza Rilasciata) che riguarda la posizione della scala di accesso all'unità al piano primo e alla presenza di un balcone con accesso dalla Camera da Letto Doppia, non presente in planimetria catastale, (tali difformità sono da ritenersi Sanabili con la presentazione di un Permesso di Costruire o Una SCIA alternativa e con Presentazione di una Relazione di Verifica Strutturale che sarà al Vaglio del Genio Civile di Caserta.

RISPOSTA AL QUESITO n. 7: Indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

Come constatato in sede di accesso con il Custode Dott. N. Antonucci, il **LOTTO UNICO**, come altrove identificato e descritto, attualmente risulta libero e non occupato. (*vedi allegato n° 1*).



RISPOSTA AL QUESITO n. 8: Specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

In merito alla specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene, dalle visure ipotecarie aggiornate eseguite per l'intero compendio immobiliare pignorato e per i soggetti interessati, compresi i precedenti dante causa, (*vedi allegati N. 7A a 7M*) indagando il ventennio antecedente la trascrizione del pignoramento in oggetto, si evince quanto segue:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

- 1) Non risultano altre procedure esecutive relative ai beni pignorati;
- 2) Non risulta alcun provvedimento giudiziale di assegnazione a soggetti terzi;
- 3) Non risultano provvedimenti impositivi di vincoli storico artistici;

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Si precisa che le risultanze relative ad entrambi i soggetti eseguiti risultano le stesse e pertanto lo scrivente le riporta in un'unica specifica.

- 1) Risulta attualmente la seguente iscrizione:

TRASCRIZIONE A FAVORE del 15/05/2008 - Registro Particolare 15991, Registro Generale 23103; Pubblico ufficiale Miranda Adele - Repertorio 13781/3919 del 09/05/2008;

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA;

SOGGETTO ACQUIRENTE (OMISSIS)

ISCRIZIONE CONTRO del 27/04/2007 - Registro Particolare 9654, Registro Generale 27291; Pubblico ufficiale Ruggiero Carla - Repertorio 218 del 13/04/2007; IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO;

SOGGETTO DEBITORE

- 2) Risulta attualmente la seguente trascrizione pregiudizievole oggetto della procedura:
TRASCRIZIONE CONTRO del 14/04/2025 - Registro Particolare 11613, Registro Generale 14784; Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - Repertorio 2618 del 27/03/2025;
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILE;
A FAVORE: "BANCA IFIS S.P.A.";
CONTRO: "OMISSIS"
- 4) Non risultano difformità urbanistico-edilizie (non è stato possibile verificare);
- 5) Risultano difformità Catastali.

RISPOSTA AL QUESITO n. 9: Verificare se i beni ricadano su suolo demaniale.

Dalle indagini svolte presso il N.C.E.U. di Caserta per il territorio di Castel Volturno dall'esame degli atti di provenienza, si conferma che i beni pignorati non ricadono né su suolo demaniale né tanto meno appartengono al patrimonio indisponibile di un ente pubblico e per lo stesso non risulta alcun provvedimento di declassamento (*vedi allegato n° 6*).



RISPOSTA AL QUESITO n. 10: Verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

Dalle indagini svolte presso gli uffici competenti, dopo aver acquisito ulteriore certificazione presso l'Ufficio Regione Campania – Unità operativa dirigenziale – Ufficio Centrale Foreste e Caccia – Sezione Usi Civici (vedi allegato n° 4A), si evince:

“...si può leggere che non sono gravati da usi civici”.

RISPOSTA AL QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

In risposta a tale quesito, l'esperto dichiara che non risulta costituito un Condominio e pertanto non si è a conoscenza di:

1. Spese fisse di gestione o manutenzione del tipo condominiale;
2. Spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
3. Spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
4. Eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

RISPOSTA AL QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

Prima di calcolare il Valore Commerciale dell'unità immobiliare pignorata, è necessario fare una premessa, a parere dello scrivente, essenziale:

L'unità immobiliare in oggetto, è da ritenersi ad esclusiva destinazione abitativa, ubicata all'interno del contesto del Litorale Domizio al Villaggio Coppola del Comune di Castal Volturno, ben servita, che ad oggi costituisce certamente un bene commerciale non pienamente appetibile, in virtù della ubicazione correlata all'attuale standard qualitativo dei servizi infrastrutturali, la zona infatti risulta sprovvista di servizi necessari, ma è spesso vissuta solo durante il periodo feriale estivo.

Ai fini della determinazione della superficie commerciale saranno utilizzati i coefficienti di seguito elencati (ex Norma Uni 10750/2005):

- Superficie residenziale 100%;
- Superficie non residenziale 20% (balconi e terrazzi);
- Superficie non residenziale 10% (cortili);
- **La Superficie commerciale lorda complessiva** risulta essere:
 - Superficie residenziale = 105,30 mq (abitazione)
 - Superficie non residenziale = 22,30 mq (terrazzi e balconi)
 - Superficie non residenziale = 48,00 mq (cortile)
- **La Superficie commerciale ragguagliata** risulta essere:
 $105,30 + (22,30 \times 0,20) + (48,00 \times 0,10) = \underline{\underline{114.56 \text{ mq}}}$

Nell'ipotesi di conformità alle norme edilizie del Comune delle unità immobiliari pignorate nel **LOTTO UNICO**, al fine di determinare il più probabile valore di mercato, si è scelto di utilizzare le stime sintetiche “*PER METRO QUADRATO*” e “*PER CONFRONTO / MCA*”, tenuto conto dei procedimenti di stima di cui al Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa, ritenendoli i più adeguati al bene da stimare



1. STIMA SINTETICA “PER METRO QUADRATO”

La stima sintetica riporta il più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare, calcolato attraverso una ricerca eseguita sul più probabile prezzo unitario “al metro quadrato”.

Tale stima tiene conto sia delle caratteristiche intrinseche di mercato dell'immobile stesso (rifiniture, esposizione, stato di conservazione, ecc.) sia di quelle estrinseche (contesto edilizio/urbano, servizi, attrezzature, ecc.) e scaturisce dalla reale variazione tra domanda ed offerta del mercato immobiliare del contesto.

Per fare ciò, lo scrivente ha effettuato una indagine di mercato interpellando la banca dati dell'Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali (riferito al 2° semestre Anno 2025).

L'indagine effettuata presso la banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate, riferisce dati relativi ad un prezzo unitario variabile da un minimo di € 490,00 ad un massimo di € 770,00 e di tale indagine se ne riportano i risultati:

O.M.I. - Risultato interrogazione: Anno 2025 - Semestre 2

Provincia: CASERTA

Comune: CASTEL VOLTURNO

Fascia/zona: Periferica/URBANIZZAZIONE DESTRA DOMIZIANA PROSPICIENTE
VILLAGGIO COPPOLA

Codice di zona: D11

Microzona catastale n.: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni Civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valori Compravendita (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	490	770	L	2,9	4,1	L

Osservazione

Ai fini della valutazione secondo i correnti parametri di mercato, è stato rilevato, quale unità di misura di riferimento il “metro quadrato” di superficie coperta complessiva, al lordo delle murature perimetrali libere e nella mezzeria delle murature in adiacenza con parti comuni o altre proprietà. La stima viene riferita alla superficie residenziale dell'unità, agli accessori e alle relative pertinenze.

Osservazione2

Ai fini della valutazione, trattandosi di un'unità immobiliare in mediocre stato conservativo, per il quale sono necessari lavori manutentivi, si utilizzerà il prezzo minimo di mercato.

- Superficie commerciale lorda ragguagliata = **114,56 mq**
- Prezzo minimo di mercato per “Abitazioni civili” risulta pari a €/mq 490,00



e pertanto: mq 114,56 x €/mq 490,00 si ottiene un **Valore “per metro quadrato” approssimato per difetto pari a: Valore 1 = € 56.134,40**

1. STIMA ANALITICA “PER CONFRONTO / MCA”

Pertanto, al fine di ricercare il più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare, è stata effettuata un'indagine di mercato interpellando l'Ufficio Notai Delegati di Santa Maria C.V. (CE), relativamente agli immobili presenti nel comune di Castel Volturno (CE) per i quali sia avvenuto trasferimento di proprietà nel più recente periodo.

La banca dati interpellata ha fornito un campione di immobili, trasferiti tra l'anno 2022 ed il 2024, dei quali almeno tre presentano caratteristiche di omogeneità con il bene oggetto di stima, ad un prezzo unitario variabile da un minimo di €/mq 303,22 ad un massimo di €/mq 587,50 come di seguito riportati:

Paniere degli immobili campione:

Immobile 1: Via G. Leopardi III Traversa – Castel Volturno (CE) – tipologia edilizia: Appartamento - Importo di compravendita: € 47.000,00 – Superficie Commerciale: 80,00 mq – Valore di Compravendita (€ 47.000,00 / 80,00 mq) 587,50 €/mq;

Immobile 2: IV Traversa Via dei Diavoli n. 5 – Castel Volturno (CE) – tipologia edilizia: Appartamento – Importo di compravendita: € 38.812,00 – Superficie Commerciale: 128,00 mq – Valore di Compravendita (€ 38.812,00 / 128,00 mq) 303,22 €/mq;

Immobile 3: Via delle Camelie n. 3 – Castel Volturno (CE) – tipologia edilizia: Appartamento – Importo di compravendita: € 45.000,00 – Superficie Commerciale: 99,93 mq – Valore di Compravendita (€ 45.000,00 / 99,93 mq) 450,31 €/mq;

Valore di comparazione = Valore medio = (€/mq 587,50 + €/mq 303,22 + €/mq 450,31) / 3 = 447,01 €/mq

Anche in questo caso, sebbene con mera finalità di verifica dei calcoli, si è tuttavia scelto di operare mediante l'ausilio di software denominato ACTASTIME WIN 5.5.2.

Immobile da Stimare: Via della Genziana n. 89 – Castel Volturno (CE) Tipologia edilizia: Appartamento, Superficie Commerciale ragguagliata totale: 114,56 mq Valore di Comparazione pari a €/mq 447,01;

e pertanto: mq 114,56 x €/mq 447,01 si ottiene un **Valore “per metro quadrato” approssimato per difetto pari a: Valore 2 = € 51.209,46**

Ottenuti i valori sopra detti, è possibile mediare il più probabile valore dell'unità immobiliare in narrativa approssimato per difetto, pari a: Somma Valori (1, 2) / 2.

Valore Commerciale = (Valore Stima 1 + Valore Stima 2) / 2 = (56.134,40 + 51.209,46) / 2 = € 53.671,93 (cinquantatremilaseicentosettantuno/93)

Osservazione: Nel calcolo, si terrà conto di una percentuale di scarto dovuta alla trattativa di mercato (differenza esistente al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile) che viene dallo scrivente calcolata pari al 10% (€ 5.367,19).



ADEGUAMENTI e CORREZZIONI di STIMA - DECURTAZIONI:

- | | |
|--|------------|
| • Oneri di Regularizzazione Urbanistica e Adeguamento Difformità edilizie
S.C.I.A. Alternativa in Sanatoria e Pratica Strutturale | € 5.000,00 |
| • Stato d'uso e manutenzione (adeguamento impianti alla normativa) | € 2.000,00 |
| • Oneri adeguamento catastale | € 500,00 |
| • Oneri condominiali scaduti e non pagati | € 0,00 |
| • Redazione Attestato di prestazione energetica | € 300,00 |
| • Riduzione rispetto al valore di mercato (10% del valore di mercato) | € 5.367,19 |

Totale	€ 13.167,19
---------------	--------------------

Di conseguenza il **VALORE FINALE** della piena proprietà del **LOTTO UNICO** in cifra arrotondata per difetto è pari ad: **€ 40.500.00** (quarantamila cinquecento/00)

RISPOSTA AL QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Dalla disamina dei documenti inerenti il bene pignorato e appartenente al **LOTTO UNICO** per la vendita, lo scrivente conferma che il soggetto esecutato detiene l'intera proprietà, pertanto non si verificano le condizioni di valutazione di quota indivisa, dunque la stima è stata svolta in considerazione dell'intera consistenza del cespite.

RISPOSTA AL QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della camera di commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, si riporta che la residenza anagrafica dei debitori esecutati, alla data del pignoramento e tutt'ora, come riportato nei due **Certificati di residenza** rilasciato:

dal Comune di Castel Volturno (CE), dove si evince che la Sig.ra **OMISSIS** nato a OMISSIS è residente in OMISSIS dal 2025 a tutt'oggi (vedi allegato n° 4);

L'esperto ha inoltre richiesto il certificato di Matrimonio ma il Comune di Napoli non ha provveduto al Rilascio, si precisa che da quanto riportato nell'atto di acquisto, con Verifica del Notaio Adele Miranda, la Sig.ra OMISSIS Risulta coniugata alla data dell'Atto, in regime di separazione dei beni (vedi allegato n° 7M).



Tanto ad espletamento dell'incarico ricevuto il sottoscritto Esperto rassegna la presente relazione con i suoi allegati controfirmati in ogni suo foglio, ritenendosi a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Caserta, undici maggio duemilaventisei

L'ESPERTO
ARCHITETTO
FLAVIO MARTINO



A R C H I T E T T O F L A V I O M A R T I N O

81100 – CASERTA - VIA PONTE 62 - 345.6933046 – fla-mar@hotmail.it • 04034550618



ALLEGATI

- ALLEGATO N° 1** - N° 2 VERBALI DI ACCESSO
- ALLEGATO N° 2** - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- ALLEGATO N° 3** - DOCUMENTAZIONE GRAFICA
- ALLEGATO N° 4** - CERTIFICATI VARI
- ALLEGATO N° 5** - DOCUMENTAZIONI TECNICHE COMUNALI
- ALLEGATO N° 6** - DOCUMENTAZIONI CATASTALI AGGIORNATE
- ALLEGATO N° 7** - ISPEZIONI IPOTECARIE
- ALLEGATO N° 8** - ISTANZA DI LIQUIDAZIONE:
NOTULA DELLE SPESE E DELLE COMPETENZE

